

# Circolare per lo Studio - Principali scadenze 17-29 febbraio 2024

## Focus su versamento differenza su saldo IMU

a cura di Saverio Cinieri

Nel periodo che va dal 17 al 29 febbraio 2024 le scadenze più importanti sono tutte calendarizzate a fine mese.

Tra queste si ricordano:

- la presentazione, entro il 28 febbraio, della dichiarazione dei redditi omessa sfruttando il ravvedimento operoso per evitare di incappare nelle sanzioni piene;
- l'invio, entro il 29 febbraio, della comunicazione delle liquidazioni IVA relativa al 4° trimestre 2023 (si può evitare la trasmissione se entro questa data si presenta la dichiarazione IVA);
- il versamento, entro il 29 febbraio, dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2023;
- il versamento, sempre entro il 29 febbraio, della differenza positiva sulla seconda rata a saldo dell'IMU 2023 in seguito a proroga pubblicazioni delibere al 15 gennaio 2024.

Da segnalare, infine, che entro il 28 febbraio scade anche il termine per comunicare all'INPS l'adesione al regime contributivo agevolato per i soggetti in regime forfetario.

**26** LUNEDÌ

IVA

### Elenchi Intrastat - Periodicità mensile



#### Attenzione

La scadenza originaria è il 25 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi al mese precedente (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomuni-

tarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

**Soggetti obbligati** - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.

**Modalità** - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

## 28 MERCOLEDÌ

## COMUNICAZIONE

**Comunicazione adesione regime contributivo agevolato - Regime forfetario**

**Attività** - Termine per la presentazione all'INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall'anno in corso.

**Soggetti obbligati** - Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario (legge n. 190/2014), esercenti attività di impresa, arti o professioni.

**Modalità** - Compilazione modello telematico predisposto all'interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti sul sito dell'INPS.

## RAVVEDIMENTO

**Ravvedimento presentazione Redditi**

**Attività** - Termine ultimo per regolarizzare, mediante ravvedimento operoso, la presentazione "tardiva" della dichiarazione dei redditi - Modello Redditi 2023 (periodo d'imposta 2022).

**Soggetti obbligati** - Sono tenuti all'adempimento i soggetti che hanno presentato tardivamente la dichiarazione dei redditi.

È considerata "tardiva" la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione del modello Redditi.

**Modalità** - Ai fini della regolarizzazione del modello Redditi il contribuente deve presentare la dichiarazione nonché versare "contestualmente" tramite il mod. F24 (codice tributo 8911, anno di riferimento 2021), una sanzione "ridotta" pari a 25 euro (1/10 di euro 250).

## 29 GIOVEDÌ

## COMUNICAZIONE

**Comunicazione periodica intermediari finanziari**

**Attività** - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

**Soggetti obbligati** - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/73.

**Modalità** - Trasmissione esclusivamente in via telematica.

IMPOSTE  
INDIRETTE**Imposta di bollo su fatture elettroniche - Versamento trimestrale**

**Attività** - Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2023.

	<p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti obbligati all'emissione di fatture elettroniche soggette all'imposta di bollo.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento può essere effettuato, tramite l'apposito servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "2524" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014".</li> </ul>
<b>COMUNICAZIONE</b>	<p><b>Soggetti che effettuano operazioni in oro</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.</p> <p><b>Modalità</b> - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.</p>
<b>DICHIARAZIONI</b>	<p><b>Modello Redditi SC - Presentazione</b></p> <p><b>Attività</b> - Presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC) in modalità telematica per le società di capitali e gli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 31 marzo 2023 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Ires con periodo d'imposta o esercizio sociale coincidente con l'anno solare.</p> <p><b>Modalità</b> - La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.</p>
<b>IMPOSTE INDIRETTE</b>	<p><b>Fondi rustici - Registrazione e versamento per contratti di affitto</b></p> <p><b>Attività</b> - I contratti d'affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata possono essere registrati mediante presentazione della denuncia annuale dei contratti posti in essere nell'anno precedente, tenendo presente che oltre alla registrazione deve anche essere eseguito il pagamento dell'imposta di registro nella misura dello 0,5% dei corrispettivi (importo minimo di 67 euro).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti che risultano essere titolari di contratti d'affitto di fondi rustici.</p> <p><b>Modalità</b> - La denuncia deve necessariamente risultare presentata presso qualunque ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenendo in considerazione che la medesima deve essere sottoscritta da una delle parti contraenti e deve riportare le generalità, il domicilio e il codice fiscale delle parti, il luogo, la data di stipulazione, nonché l'oggetto, il corrispettivo e la durata del contratto, mentre il pagamento dell'imposta di registro deve essere eseguito, utilizzando il modello F23 (codice tributo: 108T-Imposta di registro per affitto fondi rustici), presso le banche convenzionate, le agenzie postali o gli agenti della riscossione.</p>

IVA	<p><b>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</b></p> <p><b>Attività</b> - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p><b>Modalità</b> - Presentazione in via telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>
IVA	<p><b>Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento IVA mensile</b></p> <p><b>Attività</b> - Presentazione della dichiarazione e versamento dell'Iva dovuta per il mese di gennaio per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Gli operatori registrati al regime IOSS.</p> <p><b>Modalità</b> - La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all'Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;</li> <li>l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</li> <li>le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L'aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell'UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell'UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea <a href="https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html">https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html</a>;</li> <li>l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.</li> </ol> <p>L'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione "orizzontale":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale IOSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;</li> <li>nel caso in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.</li> </ul>

IVA	<p><b>Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA</b></p> <p><i>Attività</i> - Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre dell'anno precedente.</p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>È possibile evitare la trasmissione della comunicazione se la stessa viene presentata, sempre entro lo stesso termine, nella dichiarazione IVA, compilando il Quadro VP.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.</p> <p><i>Modalità</i> - Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".</p>
SCRITTURE CONTABILI	<p><b>Inventario – Sottoscrizione</b></p> <p><i>Attività</i> - Sottoscrizione dell'inventario inerente al bilancio dell'esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Imprenditori individuali, società di persone, soggetti Ires, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare in contabilità ordinaria.</p> <p><i>Modalità</i> - I soggetti in contabilità ordinaria sono tenuti a sottoscrivere l'inventario entro tre mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, l'inventario e il bilancio devono risultare sia trascritti sul libro degli inventari, sia sottoscritti dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società.</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p><b>Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento</b></p> <p><i>Attività</i> - Pagamento della terza rata del 1° periodo contabile (gennaio-febbraio), pari al 25% del PREU dovuto per il quinto periodo contabile (settembre-ottobre) dell'anno precedente.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.</p> <p><i>Modalità</i> - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5155-prelievo erariale unico ed interessi - I periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p><b>Tasse automobilistiche</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di gennaio.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p><i>Modalità</i> - Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente).</p>

<b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b>	<p><b>Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</b></p> <p><i>Attività</i> - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di dicembre.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Compagnie di assicurazione.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>
<b>TRIBUTI LOCALI</b>	<p><b>Imu – Versamento differenza positiva</b></p> <p><i>Attività</i> - Termine ultimo per il versamento della differenza positiva sulla seconda rata a saldo dell'IMU 2023 in seguito a proroga pubblicazioni delibere al 15 gennaio 2024.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - L'imposta è a carico del possessore (es: proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. In particolare, il versamento riguarda tutte le tipologie di immobili che non sono state escluse/esentate dal pagamento del tributo.</p> <p><i>Modalità</i> - Limitatamente all'anno 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023. Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024.</p> <p>L'eventuale differenza positiva tra l'IMU) calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto sopra stabilito, e quella versata entro il 18 dicembre 2023, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. I codici da utilizzare per il pagamento mediante F24 sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 3912: abitazione principale e relative pertinenze che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;</li> <li>● 3914: terreni;</li> <li>● 3916: aree fabbricabili;</li> <li>● 3918: Altri fabbricati diversi dall'abitazione principale;</li> <li>● 3925: Immobili ad uso produttivo, cat. D;</li> <li>● 3930: Immobili ad uso produttivo, cat. D, incremento aliquota Comune.</li> </ul> <p><b>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</b></p>

**SCADENZE AGGIORNATE AL 12 FEBBRAIO 2024**

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

# L'Approfondimento

## Versamento differenza su saldo IMU – Le novità

*Nel 2024 debuttano alcune novità che interessano l'Imposta municipale propria (IMU). In particolare, viene concesso un maggior termine per l'approvazione delle delibere con le aliquote 2024: per i comuni che le hanno approvate entro il 15 gennaio 2024, viene data la possibilità ai contribuenti di versare l'eventuale maggiore imposta sul saldo 2023 entro il 29 febbraio 2024. Inoltre, dal 2024, se i termini per l'approvazione delle delibere del 14 e 28 ottobre per la pubblicazione sul Portale del federalismo delle delibere e regolamenti concernenti i tributi comunali scadono nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.*

### La novità in sintesi

La legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2024, n. 213, art. 1, commi 72 e seguenti) ha introdotto alcune novità in materia di IMU.

In particolare, è intervenuta sulla disciplina delle delibere di approvazione delle aliquote, per permettere, ai comuni ritardatari, di poter deliberare oltre i termini.

Di conseguenza, se dovesse esserci una differenza tra quanto dovuto e quanto versato entro il 18 dicembre 2023 a titolo di saldo, è possibile versarla entro il 29 febbraio 2024.

### Cosa prevede la legge di Bilancio

Andando nel dettaglio, il comma 72 della legge di Bilancio stabilisce che, limitatamente al 2023, si considerano tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno e dall'addizionale comunale IRPEF, purché **inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate**, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, **entro il 15 gennaio 2024**.

La norma deroga espressamente:

- all'art. 15-ter del D.L. n. 201/2011;
- all'art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160/2019.

La prima norma (art. 15-ter, D.L. n. 201/2011), stabilisce che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, a condizione che questa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce.

A tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Inoltre, i versamenti dei tributi di cui al punto precedente, la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno

precedente e che i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Invece, il comma 762 della legge n. 160/2019 precisa che i soggetti passivi IMU effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Inoltre, il comma 767 della legge n. 160/2019 dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Dal combinato disposto delle due disposizioni derogate si desume che le deroghe al termine per inserire nel Portale del federalismo fiscale e per la pubblicazione delle delibere riguardanti le aliquote si applichino all'IMU (ai sensi dei commi 762 e 767 della legge n. 160/2019) e alle imposte diverse dall'addizionale comunale IRPEF e dall'imposta di soggiorno.

Con riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI) il combinato disposto dell'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, e dell'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021 impone ai comuni di approvare le tariffe della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno.

Ne consegue che anche tale tassa risulta essere esclusa dall'ambito applicativo della disposizione in commento.

## Versamento della differenza

Come accennato, il comma 73 della legge di Bilancio 2024 chiarisce che **l'eventuale differenza positiva tra l'IMU, calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 72 (entro il 15 gennaio 2024) e quella versata ai sensi dell'art. 1, comma 762, della legge n. 160/2019 (entro il 18 dicembre 2023) è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024.**

Come di consueto, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente **tramite F24 ovvero tramite apposito bollettino postale.**

Per effettuare i relativi versamenti con F24 devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- 3912 - IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze;
- 3913 - IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE;



- 3914 - IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE;
- 3916 - IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE;
- 3918 - IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE;
- 3919 - IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO;
- 3925 - IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO;
- 3930- IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE;
- 3939- IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - COMUNE.



### Attenzione

Nel caso in cui, invece, emerge una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

## Approvazione delle delibere

Si segnala che il comma 74 della legge di Bilancio 2024, con una norma applicabile a regime, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2024, **nel caso in cui i termini del 14 ottobre o del 28 ottobre** (stabiliti dalle norme oggetto di deroga per la pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle delibere e regolamenti concernenti i tributi comunali) **scadano nei giorni di sabato o di domenica**, gli stessi sono **prorogati al primo giorno lavorativo successivo**.